

REGOLAMENTO (UE) N. 186/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio⁽²⁾.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽³⁾, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽⁵⁾.
- (3) L'iscrizione del clorato come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l'iscrizione del clorato come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il clorato non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (4) L'iscrizione del benfuracarb, del cadusafos, del carbofuran e del triciclazolo come sostanze attive nell'allegato I della

direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione di dette sostanze nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽⁶⁾. Poiché la nuova domanda è stata ritirata dai richiedenti, viene a cadere il motivo della sospensione dell'iscrizione nella parte 2 dell'allegato I. Occorre pertanto inserire le sostanze benfuracarb, cadusafos, carbofuran e triciclazolo nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

- (5) L'iscrizione del methomyl come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il methomyl non è più vietato per l'impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (6) L'iscrizione del malathion come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il malathion non è più vietato per l'impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». L'iscrizione del malathion come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata oggetto di una decisione negativa, per cui il malathion non può essere utilizzato nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (7) Per il flurprimidol è stata presentata una nuova domanda ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008, che richiederà una nuova decisione circa la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; il flurprimidol deve essere pertanto cancellato dall'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. È opportuno che la decisione relativa all'eventuale iscrizione nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I non sia presa prima dell'adozione della nuova decisione sullo statuto di tale sostanza ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

- (8) Le voci relative al paraquat nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 presentano incoerenze e ambiguità quanto ai numeri di codice e devono quindi essere modificate inserendovi i numeri di codice pertinenti.
- (9) Occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (10) Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1) la parte 1 è così modificata:

a) è aggiunta la seguente voce:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Clorato +	7775-09-9	231-887-4	2829 11 00	p(1)	b»	
	10137-74-3	233-378-2	2829 19 00			

b) la voce «paraquat» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Paraquat +	4685-14-7	225-141-7	2933 39 99	p(1)	b»	
	1910-42-5	217-615-7				
	2074-50-2	218-196-3				

c) la voce «malathion» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Malathion	121-75-5	204-497-7	2930 90 99	p(2)	b»	

d) la voce «methomyl» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Methomyl	16752-77-5	240-815-0	2930 90 99	p(2)	b»	

2) la parte 2 è così modificata:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	Numero Eines	Codice NC	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«Benfuracarb	82560-54-1	n.d.	2932 99 00	p	b
Cadusafos	95465-99-9	n.d.	2930 90 99	p	b
Carbofuran	1563-66-2	216-353-0	2932 99 00	p	b
Clorato	7775-09-9	231-887-4	2829 11 00	p	b
	10137-74-3	233-378-2	2829 19 00		
Triciclazolo	41814-78-2	255-559-5	2934 99 90	p	b»

b) la voce «paraquat» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	N. CAS	Numero Eines	Codice NC	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«Paraquat	4685-14-7	225-141-7	2933 39 99	p	b»
	1910-42-5	217-615-7			
	2074-50-2	218-196-3			

c) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica	N. CAS	Numero Eines	Codice NC	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«Flurprimidol	56425-91-3	n.d.	2933 59 95	p	b»